

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2455

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAROPPO, BOSCAINI, BENIGNI, ARRUZZOLO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BELLOMO, DEBORAH BERGAMINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, ENRICO COSTA, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE MONTE, DE PALMA, GATTA, GENTILE, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MINARDO, MULÈ, NEVI, ORSINI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI, TENERINI

Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi di taxi e di noleggio con conducente

Presentata il 12 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge apporta modifiche alla normativa vigente in materia di servizio di noleggio con conducente attraverso una serie di novelle alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ritenuta lo strumento normativo più adeguato per contenere sia le disposizioni in materia di servizio di taxi, sia quelle in

materia di servizio di noleggio con conducente (NCC).

La principale modifica apportata è il trasferimento dai comuni alle regioni della competenza per la disciplina del servizio di noleggio con conducente. La dimensione regionale, rispetto a quella del singolo comune, è ritenuta preferibile al fine di rendere più efficiente il servizio per l'utenza. Per tale ragione si prevede dunque che la licenza per lo svolgimento del servizio di

NCC sia valida per l'intero territorio regionale, consentendo così che il servizio possa essere svolto all'interno di tutti i comuni della regione che rilascia l'autorizzazione.

L'altra modifica di maggior rilievo, rispetto alla legislazione vigente, è l'eliminazione del foglio di servizio in formato elettronico. Con la modifica dei commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 11 della citata legge n. 21 del 1992, si vuole ampliare la possibilità di svolgere più servizi nel corso della medesima giornata senza il rientro in rimessa, prevedendo, in particolare, che ciò possa avvenire anche nei casi in cui la prenotazione di un servizio per la medesima giornata venga effettuata nel corso dello svolgimento di un altro servizio. Si ritiene necessario contemplare tale ipotesi al fine di tenere conto dell'evoluzione tecnologica

che ha modificato ormai in maniera strutturale le modalità di offerta e di domanda del servizio di trasporto pubblico non di linea.

Altra modifica che si intende apportare alla legislazione vigente riguarda i limiti territoriali nei quali è consentito il prelevamento dell'utente e il suo arrivo a destinazione. Si prevede che il prelevamento dell'utente e il suo arrivo a destinazione possano avvenire anche nel territorio di una regione diversa da quella che ha rilasciato l'autorizzazione.

Le altre modifiche apportate dal presente testo hanno natura e finalità di mero coordinamento della citata legge n. 21 del 1992 con il trasferimento alle regioni della competenza sul servizio NCC.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La sede operativa e la rimessa o le rimesse devono essere situate nel territorio della regione che ha rilasciato l'autorizzazione »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — (*Competenze regionali*) — 1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni disciplinano l'esercizio del servizio di noleggio con conducente tramite specifici regolamenti unici.

3. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio del servizio di taxi, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative nella materia di cui al comma 1, anche al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

4. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio del servizio di taxi a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati a livello di comprensorio per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza del servizio.

5. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In tali commissioni è riconosciuto un ruolo

adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nelle singole regioni sono istituiti i registri elettronici nazionali pubblici dei titolari di autorizzazione al servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzeria e natante.

7. Le regioni, nel predisporre i regolamenti di cui al comma 2, stabiliscono:

a) il numero e il tipo di veicoli e natanti da adibire al servizio di noleggio con conducente;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente;

c) i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – (*Competenze comunali*) – 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio di taxi, stabiliscono:

a) il numero e il tipo di veicoli e natanti da adibire al servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio »;

d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5.1. – (*Accesso alle zone a traffico limitato dei comuni compresi nel territorio nazionale*) – 1. I titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente hanno libero accesso alle zone a traffico limitato di tutti i comuni compresi nel territorio nazionale »;

e) il comma 1 dell'articolo 5-*bis* è abrogato;

f) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « è rilasciata » e le parole: « che possono gestirle » sono sostituite dalle seguenti: « che possono gestirla »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dalle amministrazioni regionali, attraverso bando pubblico di concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità, in *leasing* o con altro strumento finanziario, di un veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola o associata »;

3) al comma 3, le parole: « del comune che ha rilasciato l'autorizzazione » sono sostituite con le seguenti: « della regione che ha rilasciato l'autorizzazione »;

4) al comma 4, dopo le parole: « costituisce titolo preferenziale » è inserita la seguente: « , rispettivamente, »;

g) all'articolo 9, comma 2, le parole: « dietro autorizzazione del sindaco » sono sostituite con le seguenti: « dietro autorizzazione, rispettivamente, del sindaco e del presidente della regione »;

h) all'articolo 11, i commi 4 e 4-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e il termine di ogni servizio di noleggio con conducente avvengono, di regola, presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa nel caso in cui per la medesima giornata siano pervenute prenotazioni di più servizi ovvero pervengano

prenotazioni nel corso dello svolgimento di un servizio. Nei casi di cui al terzo periodo il conducente deve possedere la documentazione comprovante le prenotazioni dei servizi in forma cartacea o per mezzo di posta elettronica.

4-bis. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori del territorio della regione che ha rilasciato l'autorizzazione »;

i) all'articolo 12, comma 5, le parole: « dello stemma del comune » sono sostituite dalle seguenti: « dello stemma della regione »;

l) all'articolo 14, comma 2, le parole: « I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni e i comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui agli articoli 4, comma 7, e 5 ».

2. Le autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente già rilasciate dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono equiparate alle autorizzazioni rilasciate dalla regione in cui è compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

PAGINA BIANCA



19PDL0147990